



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 48 del 05/05/2020

Oggetto: COVID-19. FASE 2. Disposizioni per gli Uffici Comunali e per le attività commerciali

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n 79 del 25 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata sulla GU n 73 del 20 marzo 2020

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla 108 del 27-4-2020 le cui disposizioni producono effetto, per quanto interessa, dal 4 al 17 maggio 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;

Visti in particolare gli artt 1 e 2 del DPCM 26/4/2000 e gli allegati;

Visti gli ulteriori chiarimenti interpretativi resi disponibili con le FAQ pubblicate dal Governo;

Viste le circolari della Funzione Pubblica;

Considerato che le misure della cosiddetta fase 2 di cui al DPCM 26/4/2000 ampliano il novero delle attività produttive consentite ponendo raccomandazioni, ovvero subordinando, la prosecuzione di dette attività ai contenuti del protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro, nei cantieri di lavoro nel settore del trasporto e della logistica, in particolare:

- le attività commerciali al dettaglio di cui all'art. 1 lett. z, sono ampliate con i servizi di ristorazione di cui all'art. 1 lett. aa) e allegato 1;

- le attività produttive industriali e commerciali di cui all'art. 2 sono ampliate come da allegato 2;

Considerato, altresì che, anche in materia di mobilità delle persone, le misure della c.d. "fase due" ampliano, nella casistica e negli spazi, le possibilità di spostamento delle persone;

Ritenuto che, in ragione delle intervenute modifiche alle restrizioni imposte in materia di mobilità dei cittadini ed esercizio di talune attività commerciali, l'avvio della c.d. "fase due" comporterà, ragionevolmente, un incremento della circolazione delle persone, anche provenienti da altre Regioni, all'interno del territorio comunale, e che pertanto sia necessario attuare ogni utile azione

volta a sollecitare comportamenti sociali idonei a prevenire e contenere la diffusione del virus, anche mediante la prescrizione di particolari e specifiche misure di igiene e profilassi;

Preso atto che tali misure sono espressamente previste, ancorché in forma di raccomandazioni di legge, dagli allegati 4 (Misure igienico sanitarie) e 5 (Misure per gli esercizi commerciali) del ripetuto DPCM 26 aprile 2020;

Considerato che:

- il predetto DPCM nel definire le misure per il contenimento del contagio da Covid 19, nella cosiddetta fase 2, relativamente ai datori di lavoro pubblici, fa salvo quanto previsto dall'art.87 del D.L 17 marzo n. 18, che tra l'altro definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, ovvero fino a una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione;
- anche nel citato DPCM 26 aprile 2020, l'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione non è sospesa e l'applicazione dell'articolo 87 del DL 17 marzo n. 18 deve essere letta alla luce della ripresa della Fase 2 che amplia il novero delle attività economiche non più soggette a sospensione e, pertanto rendere in presenza uffici che assicurino il necessario supporto alla immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, considerando altresì urgenti nella definizione i procedimenti amministrativi ad essi correlati;

Stabilito che continua a operare la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, limitando la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione dell'emergenza;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 29/2020 con la quale si individuavano, tra l'altro, i servizi essenziali, indispensabili per la gestione dell'emergenza che, sono stati così garantiti:

- dall'Ufficio del COC come costituito con ordinanza n. 27 del 6 marzo 2020, come integrato con verbale n. 2 del 10/03/2020;
- dalla Polizia Locale con funzioni proprie, di OP e di assistenza al predetto COC svolte dalla Comandante del Corpo;
- dai Servizi amministrativi e di Gabinetto del Sindaco e di coordinamento dei servizi demografici nonché di supporto al COC svolti dalla Responsabile del I Settore;
- dall'Ufficio Stato Civile/Anagrafe;
- dal Settore Servizi Sociali e alla persona, garantiti per le funzioni infungibili dall'assistente sociale e per le attività di coordinamento e amministrative, nonché con funzione di assistenza alla popolazione nel COC dalla responsabile del II settore;

Dato atto altresì che sulla base delle necessità si è reso indispensabile il lavoro in presenza del Messo Comunale/protocollo, nonché del responsabile del V Settore per surrogare agli adempimenti della funzione “strumenti e mezzi”;

Dato atto che è stato interessato il Segretario comunale in qualità di delegato del datore di lavoro, il Medico competente e l'RSSP, nonché l'RLS per gli adempimenti necessari per la ripresa in sicurezza di tutte le attività in presenza in relazione al rischio specifico e sulla base della integrazione del documento dei rischi, identificando misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di Covid-19;

Dato atto che gli obblighi di informazione sono assolti;

Sentito il Segretario Comunale e preso atto degli Uffici svolti in modalità di lavoro agile;

Ritenuto di dover determinare i servizi essenziali nel modo seguente, stabilendo contingentamento negli accessi e negli orari, favorendo la modalità con appuntamento anche telefonico, nonché il rispetto delle raccomandazioni igieniche di cui all'allegato 4 del DPCM 26/04/2020:

- COC
- Polizia Locale
- Amministrativo/Gabinetto del Sindaco
- Anagrafe/Stato Civile
- Servizi Sociali
- SUAP/SUE

Precisato che le attività degli ulteriori uffici sono svolte in modalità di lavoro agile e che, nell'ottica degli sviluppi di cui alla fase 2, sono organizzate dai relativi responsabili di settore avendo a mente la imprescindibile funzione di coordinamento e organizzazione;

Visto l'art 50 e 54 del TUEL 267/2000;

Visto il T.U.E.L. 267/2000;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto

DISPONE

- 1) è limitato l'accesso al pubblico in tutti gli uffici comunali, con effetto immediato sino alla data del 17 maggio 2020;
- 2) l'attività degli Uffici comunali continua a essere svolta, fatto salvo quanto previsto dall'art 87 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27;
- 3) è garantito il COC nelle sue funzioni e con il supporto h. 24 nr. telefonico 3701536810 - Referente Comandante P.L. Maria Rosaria COPPOLA;
- 4) sono garantiti i seguenti servizi pubblici essenziali, operativi con sportello di apertura al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 10.30:

- Polizia Locale
- Amministrativo/Gabinetto del Sindaco;
- Anagrafe/Stato Civile
- Servizi Sociali
- SUAP/SUE

5) i servizi comunali che non rientrano nell'elenco sopra riportato si svolgono mediante comunicazioni elettroniche a mezzo pec/mail e/o contatti telefonici, ai recapiti di seguito indicati, presso i quali è possibile richiedere la prestazione o fissare appuntamento:

protocollo: protocollo.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

Funzionario Responsabile I Settore Affari Generali, Servizi Demografici, Contenzioso, Risorse Umane: Dott.ssa Agata RODI

Tel. 0831768316 - 25

email: a.rodì@comune.erchie.br.it

PEC segreteria.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

Funzionario Responsabile II Settore Servizi Sociali, Sport, Turismo, Spettacolo: Dott.ssa Lucia FANULI

Tel. 0831 768326 - 24

email: servizisociali@comune.erchie.br.it

PEC servizisociali.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

Assistente Sociale n. telefonico 3701541581

Funzionario Responsabile III Settore Ragioneria e Finanze: Dott. Giuseppe FRACELLA

Tel. 0831768317 - 19

email: ragioneria@comune.erchie.br.it

PEC ragioneria.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

Funzionario Responsabile IV Settore Lavori Pubblici: Arch. Carmelo CICCARESE

Tel. 0831 768304 - 14

email: c.ciccarese@comune.erchie.br.it

PEC areatecnica.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

Funzionario Responsabile V Settore Urbanistica: Ing. Antonio GIGLI

Tel. 0831 768308 - 27

email: urbanistica@comune.erchie.br.it

PEC urbanistica.comune.erchie@pec.rupar.puglia.it

Responsabile del Settore VI Settore Polizia Municipale: Comandante P.L. Maria Rosaria COPPOLA

Tel. 0831767789 - 3701536810

email: polizia.municipale@comune.erchie.br.it

PEC poliziamunicipale.erchie@pec.rupar.puglia.it

Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID-19, su tutto il territorio comunale con efficacia immediata e fino a tutto il 17 maggio 2020, salva espressa proroga,

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE

- di indossare una mascherina protettiva, ancorché non certificata, o qualsiasi altro indumento a copertura di naso e bocca, all'interno degli esercizi commerciali, degli uffici aperti al pubblico e delle sedi di esercizio di ogni attività produttiva consentita;
- nell'utilizzo dei bancomat bancari e postali, nonché dei distributori automatici presso tabacchi, farmacie, parafarmacie, acqua, carburanti, lavaggi, al fine di evitare il contatto diretto con le apparecchiature, di utilizzare guanti "usa e getta" e di smaltire adeguatamente tale dispositivo di protezione, restando assolutamente vietato il suo abbandono su suolo pubblico;
- nelle attività d'acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti non confezionati, di utilizzare dei guanti "usa e getta" e di smaltire adeguatamente tale dispositivo di protezione, restando assolutamente vietato il suo abbandono su suolo pubblico;
- acceda all'interno degli esercizi commerciali e degli esercizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) di rispettare l'ingresso contingentato, così come organizzato dal gestore/titolare dell'attività, ovvero dal presente provvedimento, e di osservare il distanziamento interpersonale di almeno un metro, sia in fase di attesa di entrata i locali , sia all'interno dei locali;

E' FATTO OBBLIGO

1. ai titolari e/o gestori di esercizi commerciali, la cui attività ai sensi del D.P.C.M. 26 aprile 2020, non risulta sospesa,
 - a) di pulire ed igienizzare le aree e attrezzature in uso al personale dipendente o alla clientela, ivi compresi i POS, con frequenza di almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di esercizio;
 - b) di vietare l'ingresso alle persone non munite di mascherina o altro indumento a protezione di bocca e naso;
 - c) di limitare l'accesso della clientela ad una sola persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori già presenti, qualora i locali aperti al pubblico abbiano una superficie pari o uguale a quaranta metri quadrati;

- d) di limitare l'accesso della clientela in funzione degli spazi disponibili e, ove possibile, di differenziare i percorsi di entrata e di uscita, qualora i locali aperti al pubblico abbiano una superficie superiore a quaranta metri quadrati;
 - e) di ripartire gli spazi interni di attesa della clientela (cassa, banchi di servizio) secondo le regole di distanziamento interpersonale (minimo m. 1,00) mediante segni sulla pavimentazione o altro strumento utile allo scopo (paletti, transenne);
 - f) di esporre in modo chiaro e visibile all'esterno dei locali, un cartello che informi i clienti in attesa di entrata degli obblighi di distanziamento interpersonale di almeno un metro, delle limitazioni numeriche di accesso ai locali , nonché delle altre prescrizioni imposte a loro carico dalla presente ordinanza;
2. ai titolari/gestori di esercizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) la cui attività, ai sensi del sopra citato D.P.C.M., si rammenta essere consentita solo mediante vendita per asporto e/o consegna a domicilio,
- a) di osservare tutto quanto prescritto al precedente punto 1);
 - b) di rimuovere dall'interno dei dehors, e comunque dall'interno di porzioni di suolo pubblico in concessione, tavolini, sedie e/o altri arredi funzionali alla somministrazione e consumo sul posto di alimenti e bevande;
 - c) di esporre in modo chiaro e visibile all'esterno del locale un cartello che indichi ai clienti il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze dello stesso (art. 1, c. 1 let. aa) del D.P.C.M. 26 aprile 2020);

E' FATTO OBBLIGO

ai titolari e/o gestori di distributori automatici di qualsiasi natura di provvedere alla sanificazione costante degli stessi con prodotti certificati e di informare mediante esposizione di idoneo avviso, che l'uso è consentito solo con i guanti monouso;

RACCOMANDA

ai titolari e/o gestori degli esercizi commerciali, ai titolari e/o gestori di attività produttive e di servizi in tutti i settori, comunque classificati, e, più in generale a tutti i cittadini, di attenersi scrupolosamente alle misure igienico sanitarie elencate e descritte negli allegati 4 e 5 del DPCM 26 aprile 2020.

La Polizia Locale di Erchie e tutte le altre Forze dell'Ordine Polizia, sono incaricati dell'osservanza e rispetto della presente ordinanza.

Dispone la trasmissione della presente Ordinanza:

- al Sig. Prefetto di Brindisi;

- al Sig. Questore di Brindisi;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- alla Stazione Carabinieri Erchie;
- alla Polizia Locale di Erchie

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Brindisi;
- che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Le trasgressioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 7 bis c. 1 bis del Tuel D. Lgs 267/2000.

Erchie, 05/05/2020

IL SINDACO

Giuseppe Margheriti

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.